

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

27 MERCOLEDÌ
IVA

Acconto per l'anno 2017. Scade il termine per l'eventuale versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Per altre maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su questo numero a pag. 29.

Si ricorda che entro oggi è possibile regolarizzare l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base al modello Iva 2017 (anno d'imposta 2016) quando l'imposta non versata è superiore a un certo limite per evitare la sanzione penale che comporta la reclusione da sei mesi a due anni; il limite di 50.000 euro è stato elevato a 250.000 euro con l'art. 8 del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015).

30 SABATO
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI
DALL'1-3-2017

Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2017. Per le persone decedute successivamente al 28-2-2017 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2016 entro sei mesi dalle normali scadenze, cioè entro oggi.

Ovviamente non sono dovuti acconti per l'anno d'imposta 2017.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2016 il modello 730 per l'anno d'imposta 2015 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Redditi 2017 presentato per conto del *de cuius*.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-12-2017 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relati-

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine 2017. ●

va all'annualità successiva che decorre dall'1-12-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2017 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2018.

I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per

i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-11-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-12-2016;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) soggetti Irpef che non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l'anno d'imposta 2017;

- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017, non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l'ultima rata in scadenza;

- le società in nome collettivo, in accomandita semplice, di capitali e gli imprenditori individuali che, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il 60% dell'imposta sostitutiva dovuta.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-12-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

31 DOMENICA

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

INPS

Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di novembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 3° trimestre 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti non agricoli o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 12 del 27-1-2017 consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma

sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

CARBURANTI AGEVOLATI

Ultimo prelievo. Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2017 dal locale Ufficio Uma (Utenti motori agricoli) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-12-2013;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-12-2015;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-12-2013 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-12-2013 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2015.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2017 a pag. 78.

APICOLTURA

Denuncia variazione apiari e alveari. Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell'anno in corso nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato. La denuncia va presentata al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente; chi inizia l'attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al Servizio veterinario dell'Asl competente.

La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l'impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Si vedano sull'argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004), che ha disciplinato l'esercizio dell'attività di apicoltura, e il dm 4-12-2009 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-4-2010) con relativo manuale operativo.

CAVALLI DA CORSA

Termine per l'iscrizione nell'elenco dell'Unire. I proprietari o gestori di almeno 5 cavalli da corsa regolarmente impiegati durante l'anno in gare ippiche organizzate dall'Unire (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) devono iscriversi, entro il mese di dicembre, in un apposito elenco tenuto dall'Unione al fine di poter applicare sui premi incassati l'Iva del 10% a partire dall'1-1-2018. Tale facoltà è stata introdotta con l'art. 44 della legge n. 342 del 21-11-2000 (S.O. n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25-11-2000); si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E del 16-11-2000 al punto 2.1.4.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2017

Presentazione modello Redditi 2017 e dichiarazione Imu-Tasi. Per le persone decedute successivamente al 28-2-2017 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Imu-Tasi entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno d'imposta 2016.

Pertanto, gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare la dichiarazione Imu-Tasi per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2016 dal *de cuius* e la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Redditi 2017 cartaceo tramite gli uffici postali; per le persone decedute dall'1-7-2017 al 31-10-2017 il modello Redditi 2017 può essere presentato entro il 30-4-2018 in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2016 il modello 730 per l'anno d'imposta 2015 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Redditi 2017 presentato per conto del *de cuius*.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Presentazione domande per l'assegno al nucleo familiare. I lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella gestione separata (collaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all'Inps, qualora ricorrano i presupposti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquen-

nale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall'1-1-2013 devono presentare all'Inps la relativa domanda entro oggi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.inps.it, alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12-6-2002).

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

Effettuazione pagamenti con bonifico «parlante». Coloro che intendono beneficiare, per l'anno d'imposta 2017, delle detrazioni fiscali (50 e 65%) relative ai lavori di ristrutturazione edilizia, compreso il bonus per i mobili e gli elettrodomestici, e per il risparmio energetico, devono entro oggi effettuare i pagamenti con bonifico cosiddetto «parlante».

Si vedano sull'argomento le specifiche guide fiscali consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e i numerosi articoli pubblicati sulla nostra rivista.

CAPITAL GAIN

Opzione o revoca regime risparmio amministrato. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain per l'anno 2018 secondo il metodo del patrimonio amministrato,

mediante comunicazione scritta al soggetto incaricato della custodia o dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (S.O. n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, soggetti a imposta sostitutiva sul capital gain in caso di cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso banche, Sim o altri intermediari professionali autorizzati.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

Opzione o revoca regime risparmio gestito. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain per l'anno 2018 secondo il metodo del risparmio gestito, mediante comunicazione scritta al soggetto gestore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (S.O. n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23-7-1996, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi a imprese.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

MESE DI GENNAIO •••

10 MERCOLEDÌ

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2017.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017 si veda la circolare Inps n. 13 del 27-1-2017 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.